



III^A C O R T E D I A S S I S E

R O M A

PROC. PEN. N° 1/99 R.G.

A CARICO DI BARTOLUCCI LAMBERTO + 3.-

LA CORTE

1 - DOTT.	GIOVANNI	MUSCARA'	PRESIDENTE
2 - DOTT.	GIOVANNI	MASI	G. a L.
DOTT.	VINCENZO	ROSELLI	PUBBL. MINIST.
DOTT.	SETTEMBRINO	NEBBIOSO	PUBBL. MINIST.
DOTT.	GIOVANNI	SALVI	PUBBL. MINIST.
SIG.RA	DANIELA	BELARDINELLI	ASS. GIUDIZIARIO
SIG.	DAVID	PROIETTI	TECNICO REG.
SIG.	NATALE	PIZZO	PERITO TRASCRT.

UDIENZA DEL 06.04.2001

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula "B" Bunker

Via Casale di S. Basilio, 168, Rebibbia

* R O M A *

ESAME DELL'IMP. DI R.C.:

VITAGGIO	GIUSEPPE	PAG.	04 - 14
" "	" "	"	76 - 76
SARDU	MARIO MARTINO	"	77 - 78
LOI	SALVATORE	"	78 - 78
ROCCO	GERARDO	"	78 - 79
ALBINI	LUCIO	"	79 - 79
ABBATE	GERARDO	"	79 - 79
ACAMPORA	TOMMASO	"	79 - 80
SARNATARO	GENNARO	"	80 - 80
DI MICCO	ANTONIO	"	80 - 81
ABATE	PASQUALE	"	81 - 81
BALLINI	ADULIO	"	81 - 82

RINVIO AL 09.04.2001

PRESIDENTE: Allora, intanto dunque imputati...
sì, gli imputati sono presenti tutti, i
Difensori, scritto anche Parte Civili, tutte?
VOCI: (in sottofondo). **PRESIDENTE:** allora,
attualmente com'è la situazione, ci dice chi sono
presenti? **VOCE:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** ho
capito. E c'è l'Avvocato Tagliaferri? **VOCI:** (in
sottofondo). **PRESIDENTE:** ah, è lei, benissimo.
Avvocato, scusi il nome? **AVV. DIF. MINCIARELLI:**
Tatiana Minciarelli. **PRESIDENTE:** Minciarelli, lei
quindi è in sostituzione dell'Avvocato
Tagliaferri? **AVV. DIF. MINCIARELLI:** sì Signor
Presidente. **PRESIDENTE:** tutte quelle persone che
sono venute oggi spontaneamente sono assistite da
lei? **AVV. DIF. MINCIARELLI:** sì. **VOCI:** (in
sottofondo). **PRESIDENTE:** va bene, allora
cominciamo con Vitaggio? **VOCI:** (in sottofondo).
AVV. DIF. BARTOLO: credo che ci siano delle
questioni preliminari all'inizio delle... **AVV.**
DIF. FILIANI: bisogna vedere se si può ancora
astenersi. **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:**
prego, prego, allora! **AVV. DIF. BARTOLO:**
Presidente, chiedo scusa, noi dobbiamo sollevare
delle questioni relative proprio alla posizione
di questi testimoni, allora ci chiedevamo questo:

probabilmente in effetti anche se oggi la Corte dovesse decidere un qualcosa di nuovo, i testi non è che riusciremmo ad ascoltarli, quindi se lei crede, purché non si considera come una sorta di acquiescenza quanto accade, il nostro comportamento, noi le questioni le sollevaremmo dopo che questi testi hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di non rispondere, perché diciamolo subito sul piano normativo la situazione è radicalmente cambiata e crediamo che la maggior parte di questi testi non possa più avvalersi della facoltà di non rispondere.

PRESIDENTE: e allora non è nemmeno proponibile, non sarebbe nemmeno proponibile la domanda se intende astenersi. **AVV. DIF. BARTOLO:** è questo che... **PRESIDENTE:** no, e quindi credo che sia preliminare questo. **AVV. DIF. BARTOLO:** no, io dicevo questo, per celerità noi possiamo anche chiedere ora ai testi se intendono avvalersi della facoltà, perché tanto... poi se la Corte dovesse decidere in maniera diversa, li possiamo ricitare per ascoltarli, quello che volevo precisare ora è soltanto questo, che noi non ci opponiamo a che Lei chieda al teste se intende avvalersi della facoltà di non rispondere, non

prestando... cioè la nostra opposizione non è un prestare un consenso a che, perché il problema esiste, ecco, siccome il nuovo codice prevede anche la nullità si sana nel caso in cui abbia contribuito la parte... e via dicendo, cioè noi diciamo subito, secondo noi questi testi non si possono avvalere della facoltà di non rispondere, poi se Lei ritiene per celerità e per esigenze processuali nonostante la nostra opposizione di fare ora la domanda al teste e poi eventualmente decidere sulle singole posizioni... **PRESIDENTE:** sì, soltanto che... **AVV. DIF. BARTOLO:** ...faccia Lei... **PRESIDENTE:** ...siccome oggi comunque ce ne sono due e cioè Ballini e Abate... **AVV. DIF. BARTOLO:** eh, sì. **PRESIDENTE:** ...che dovremmo comunque sentire. **AVV. DIF. BARTOLO:** per questo stavo... **PRESIDENTE:** e quindi... **AVV. DIF. BARTOLO:** valuti Lei se vuole prima liberare in pratica i testi, per capirci, salvo quei due... **PRESIDENTE:** sì. **AVV. DIF. BARTOLO:** ...e poi affrontare questa questione oppure... **PRESIDENTE:** va bene. **AVV. DIF. BARTOLO:** purché sia chiaro che non c'è da parte nostra... **PRESIDENTE:** sì sì, va bene. **AVV. DIF. BARTOLO:** ...il consenso a. **PRESIDENTE:** va bene. **AVV. DIF. MINCIARELLI:**

Signor Presidente chiedo scusa, posso interloquire sulla questione relativa...

PRESIDENTE: beh, ma ancora non è stata proposta.

AVV. DIF. MINCIARELLI: benissimo. **PRESIDENTE:**

quindi non c'è questione ancora ecco. **VOCI:** (in sottofondo).

ESAME DELL'IMP. DI R.C. VITAGGIO GIUSEPPE

PRESIDENTE: allora, lei è? **IMP. DI R.C. VITAGGIO**

GIUSEPPE: Vitaggio. **PRESIDENTE:** Vitaggio. **IMP. DI**

R.C. VITAGGIO GIUSEPPE: Giuseppe. **PRESIDENTE:**

Giuseppe. Lei deve essere sentito ai sensi del 348, quindi abbiamo dato atto che è assistito dall'Avvocato, può avvalersi della facoltà di astenersi, intende deporre o si astiene? **IMP. DI**

R.C. VITAGGIO GIUSEPPE: ma io in base a quello che... alla mia vicenda a tutti questi anni che sono trascorsi, a tutto quello che ho dichiarato al Giudice Priore, prima a Bucarelli e poi a Priore, visto che le cose sono sempre peggiorate, io mi avvolgo della facoltà di non rispondere.

PRESIDENTE: va bene. **IMP. DI R.C. VITAGGIO**

GIUSEPPE: perché ho detto già tutto e dicendo

tutto... **PRESIDENTE:** ho capito. **IMP. DI R.C.**

VITAGGIO GIUSEPPE: ...dicendo tutto...

PRESIDENTE: va bene. **IMP. DI R.C. VITAGGIO**

GIUSEPPE: ...mi sono trovato ancora nella situazione, perciò che continuo a dire qualche altra cosa in più, anziché ventisette miliardi... mi deve scusare se la mia... ventisette miliardi passiamo a cinquanta, a sessanta miliardi...

PRESIDENTE: vede, il fatto è che ora... **IMP. DI**

R.C. VITAGGIO GIUSEPPE: ...preferisco...

PRESIDENTE: lei non è che debba giustificare...

IMP. DI R.C. VITAGGIO GIUSEPPE: io mi trovo... mi

trovo... adesso sicuramente la mia... **PRESIDENTE:**

scusi se la interrompo... **IMP. DI R.C. VITAGGIO**

GIUSEPPE: sì, prego! **PRESIDENTE:** ...perché lei

non è che deve giustificare la sua decisione.

IMP. DI R.C. VITAGGIO GIUSEPPE: sì. **PRESIDENTE:**

in un senso o nell'altro, e quindi a questo punto

noi prendiamo soltanto atto che lei intende

avvalersi della facoltà di non... **IMP. DI R.C.**

VITAGGIO GIUSEPPE: perché sono, Signor

Presidente, sono passati tantissimi anni.

PRESIDENTE: ho capito. **IMP. DI R.C. VITAGGIO**

GIUSEPPE: dico... **PRESIDENTE:** sì, ma non siamo

ora... non stiamo giudicando... **IMP. DI R.C.**

VITAGGIO GIUSEPPE: sì. **PRESIDENTE:**

...sull'opportunità o meno, lei ha diritto di

avvalersi della facoltà e quindi dichiara di

avvalersi della facoltà di non rispondere. AVV.

DIF. FILIANI: Presidente no, io vorrei adesso allora sollevare la questione perché si pone il problema, ad avviso di questa Difesa non è più possibile sentire gli imputati di reato connesso ai sensi dell'art. 348 bis del codice di procedura penale del '30, noi avevamo già nella fase introduttiva del giudizio proposta tutta una serie di questioni, tra cui l'abrogazione della normativa che consentiva l'ultrattività del codice del 30, eccezione di abrogazione che era stata fatta sulla scorta della interpretazione fornita dalla Ordinanza numero 439 del 2000 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato irrilevante una questione di legittimità costituzionale proprio perché il Giudice demittente non si era posto il problema della abrogazione per incompatibilità della norma che era sottoposta al sindacato di legittimità costituzionale e non mi sto a ripetere su quelle questioni perché Voi le conoscete benissimo, vi siete già pronunciati due volte con due Ordinanze. Ora a prescindere dalla valutazione sulle Ordinanze del primo dicembre 2000 e del 21 dicembre 2000 sta di fatto che la legge, il

decreto 7 gennaio 2000 numero 2, convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2000 numero 35 sulla base della quale era stata sostenuta, è intervenuta l'abrogazione delle norme transitorie del codice Vassalli che consentivano l'ultrattività del codice Rocco, all'art. 1 questa legge prevede, che è una legge di attuazione della... della legge costituzionale che aveva modificato il 111, che proprio rimetteva al Legislatore di specificare le modalità concrete, dice all'art. 1 fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'art. 111 della Costituzione o è modificato dalla legge costituzionale 23 novembre '99, numero 2, ed in applicazione dell'art. 2 della stessa legge costituzionale, i principi dell'art. 111 della Costituzione si applicano i procedimenti in corso, salvo le regole dei commi precedenti e non torno su questo tema, perché l'ho già affrontato e lo conoscete benissimo. Quindi la Legge 35, numero 35 del 2000, per espressa disposizione di questo articolo, è una normativa provvisoria che ha una durata temporale limitata, fino come dice espressamente l'art. 1 all'entrata in vigore della legge di attuazione

dei principi costituzionali, la legge definitiva, legge che è entrata, entra in vigore oggi. Questa legge che è la legge primo marzo 2001 numero 63 e che si ricollega espressamente alla legge numero 35 del 2000, come risulta dall'art. 1 della Legge 35 del 2000, all'art. 26 che riguarda le disposizioni transitorie, conferma espressamente la tesi sostenuta da questa Difesa, cioè l'abrogazione delle norme che consentivano eccezionalmente l'ultrattività del codice Rocco, infatti l'art. 26 esordisce dicendo: nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5. Leggendo dai commi da 2, 3, 4 e 5 a differenza di quello che faceva la Legge numero 35 del 2000, non c'è alcun riferimento diretto, indiretto, implicito che possa far anche lontanamente supporre che permanga l'ultrattività del codice Rocco e questo è comprensibile come abbiamo già cercato di illustrare, perché si tratta di una riforma che ha una portata a trecentosessanta gradi su tutta la disciplina del codice che tant'è vero che ha portato alle modifiche nella legge di attuazione

notevolissime dello stesso codice Vassalli, proprio in virtù del cardine del principio del contraddittorio nella formazione e nella valutazione della prova, disciplina che come abbiamo detto è assolutamente, e come abbiamo cercato di spiegare, incompatibile con le disposizioni del codice del 30 che appunto consentivano l'ingresso nel fascicolo del dibattimento e la valutazione di tutta una serie di atti senza che ci fosse un... senza che la formazione di queste prove avvenisse in contraddittorio. Pertanto ci sono due profili, il primo è che questa disposizione conferma l'intervenuta abrogazione delle norme che consentivano l'ultrattività del codice Rocco a partire dall'entrata in vigore della Legge 25 febbraio 2000 numero 35, quindi a partire da un'epoca in cui non era stato ancora emesso il decreto di citazione a giudizio che ha instaurato questo dibattimento, perché è avvenuto nel giugno del 2000, quindi diversi mesi dopo. Seconda cosa, secondo aspetto e quindi questo incide sul contenuto del fascicolo del dibattimento, contenuto sul quale noi abbiamo formulato le nostre opposizioni sin dalla prima udienza

dibattimentale, che sono state respinte sulla inseribilità di tutta una serie di atti in questo fascicolo, primo aspetto, che non possono quindi più far parte già da allora di questo fascicolo. Secondo aspetto riguarda la... ed è quello che ci interessa in questo momento, riguarda la regolamentazione delle deposizioni di persone che sono imputate di reato connesso che ora che è intervenuta la nuova disciplina sono regolate dall'art. 197 bis nella nuova formulazione e seguenti del codice di procedura penale vigente, l'unico attualmente vigente. Pertanto ritengo in primo luogo che debbano essere estromessi dal fascicolo del dibattimento tutti gli atti che non si sono formati nel contraddittorio delle... delle Parti, quindi tutti gli atti in cui durante... alla formazione dei quali la Difesa non ha partecipato durante l'istruttoria, e in secondo luogo non ritengo che con riferimento all'imputato di reato connesso che oggi sta... dovrebbe deporre, sia applicabile il 348 e che quindi possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Lui dovrebbe essere stato tra l'altro prosciolto per estinzione del reato dal reato che veniva ipotizzato nei suoi confronti e questo è

un caso di irrevocabilità anche della Sentenza di proscioglimento, perché... un attimo che trovo l'articolo, abbiate pazienza... **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. FILIANI:** la Sentenza è irrevocabile perché i presupposti della revoca della Sentenza di proscioglimento sono che... dice il 434 "se dopo la pronuncia di una Sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o riscoprono nuove fonti di prova che da sola o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio", ora quando è intervenuta una causa di estinzione del reato la prescrizione, l'amnistia, l'indulto, la remissione di querela, il rinvio a giudizio non è più possibile, cioè non può riaprire le indagini perché manca il presupposto della riapertura. **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. FILIANI:** quindi ci troviamo in uno dei casi di irrevocabilità della Sentenza di proscioglimento previsti dalla nuova normativa come modificata dalla Legge 1 marzo 2000 numero 63, e pertanto l'imputato di reato connesso deve deporre. Pertanto concludo chiedendo l'estromissione dal fascicolo del dibattimento di tutti gli interrogatori e di tutte le deposizioni che non sono state rese in

contraddittorio fra le Parti, chiedo praticamente che rimangano nel fascicolo del dibattimento solo gli accertamenti peritali ai quali ha potuto partecipare la Difesa nella fase delle indagini preliminari e gli atti irripetibili, come i verbali di sequestro e altro. E poi chiedo che si proceda all'esame del... di tutti gli imputati di reato connesso e di tutti i testimoni che dovranno deporre sulla base delle norme del codice Vassalli come modificato dalla Legge primo marzo 2000 numero 63 che ha ribadito l'abrogazione delle norme che consentivano l'ultrattività del codice Rocco, qui si pone anche proprio un altro problema, non è solo un'abrogazione per incompatibilità sopravvenuta, ma qui è un'abrogazione anche per regolamentazione ex novo dell'intera materia e non si può neanche parlare di una svita del Legislatore, perché le problematiche che noi abbiamo affrontato in questo processo sono ben conosciute anche in Parlamento, c'è una delle Parti Civili costituite che è un Parlamentare, quindi non si può parlare neanche di svita o... il teste è chiarissimo, le problematiche potevano benissimo essere sollevate, ci poteva benissimo

essere una riserva, questo non c'è, il testo dell'art. 26 è chiarissimo, e anche a leggere tutti i commi successivi non c'è una parola che faccia riferimento ad atti dell'istruttoria, a processo che procedeva con le norme del codice del 30, ma è tutto improntato solo ed esclusivamente alla normativa vigente, facendo appunto seguito alla Legge numero 35 del 2000 che già ne aveva determinato l'abrogazione.

PRESIDENTE: sì, senta lei intanto se vuole, non so può uscire, può fare quello che vuole, ma ecco per liberarla da quella posizione, ecco quindi si può... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** ma credo che

lui in ogni caso poi... **PRESIDENTE:** sì sì. **IMP.**

DI R.C. VITAGGIO GIUSEPPE: allora mi faccia capire io... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:**

...sarebbe stato sentito oggi. **IMP. DI R.C.**

VITAGGIO GIUSEPPE: io devo essere sentito di

nuovo o... io non ho capito... **PRESIDENTE:** no no,

per ora... **IMP. DI R.C. VITAGGIO GIUSEPPE:**

...solo la Sentenza di assoluzione... **PUBBLICO**

MINISTERO ROSELLI: ma non oggi. **PRESIDENTE:** sì

sì, no guardi per ora lei deve aspettare, perché

c'è una eccezione, ora sentiremo le altre

Parti... **IMP. DI R.C. VITAGGIO GIUSEPPE:** fra

vecchie e nuove... **PRESIDENTE:** ecco, quindi si vuole accomodare, può anche rimanere in aula se vuole, comunque ecco se... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** ma Presidente lui mai sarebbe stato sentito oggi comunque. **PRESIDENTE:** sì, ho capito. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** perché c'era l'accordo oggi di sentire gli altri due, quindi in teoria anche... **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** sì sì, però comunque intanto, il problema è Pubblico Ministero... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** sì. **PRESIDENTE:** ...che deve rimanere perché eventualmente sarà avvisato quanto tornare. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** ah, ecco, su questo fine... **PRESIDENTE:** eh, e quindi... **VOCI:** (in sottofondo). **IMP. DI R.C. VITAGGIO GIUSEPPE:** posso ascoltare, posso rimanere? **PRESIDENTE:** sì sì, può rimanere in aula. **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** le altre Difese degli imputati? **AVV. DIF. NANNI:** sì, io mi associo alle richieste dell'Avvocato Filiani, perché le ritengo fondate sulle base di una interpretazione che... quella che Vi è stata già ricordata, che già avevamo proposto dell'art. 111 della Costituzione, interpretazione che risulta confermata dal Legislatore ordinario, una

interpretazione autentica dell'art. 111 ha dato il Legislatore ordinario, dettando le norme che attuano quella disposizione costituzionale, una interpretazione che non è stata... non poté essere ritenuta autentica evidentemente quando la dava questa Difesa all'inizio del dibattito. Ora in realtà la lettura di questa... delle disposizioni di questo provvedimento legislativo, che è l'unico... l'unica legge ordinaria che dà attuazione all'art. 111 della Costituzione, è netta, è chiara e insuperabile almeno sotto un profilo, che questa legge, cioè la modalità di attuazione dell'art. 111 è unica per tutti i processi che sono in corso, su questo credo che non si possa argomentare in contrario, per assurdo si potrebbe argomentare a mio giudizio, e quindi faccio questo ragionamento per assurdo, l'art. 26 della legge che abbiamo citato, la numero 63 del 2001 ci dice che nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5, si applica questa legge, salvo la disciplina. Ora i commi da 2 a 5, come è noto, disciplinano in realtà il regime di

utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite nel corso di un procedimento celebrato con il nuovo codice di procedura penale, e su questo anche non c'è dubbio. E allora il ragionamento per assurdo qual è? Considerato che si tiene conto unicamente delle disposizioni acquisite nell'ambito di un processo regolato dal nuovo codice di procedura penale, vuol dire che questa legge non si applica ai processi regolati dal vecchio codice di procedura penale, per quanto più o meno in maniera condivisibile quelle norme siano state adeguate al nuovo dettato costituzionale, ritengo questo un ragionamento per assurdo per l'ovvio motivo che così ragionando si arriverebbe ad ammettere che oggi una legge costituzionale, una norma della nostra Costituzione può essere tranquillamente disapplicata in virtù di non si sa quale maggior principio, miglior, più forte principio. L'applicazione delle norme costituzionali è inderogabile, la legge ordinaria disciplina la sua attuazione, attuazione della norma costituzionale, disciplina le situazioni transitorie, ma non può certo ritenersi che non sia applicabile a determinate fattispecie. Non è ammissibile e su questo penso che non possano

esservi dubbi, che degli... delle persone, dei cittadini non possano godere dei diritti che la costituzione gli riconosce. Non me la sento nemmeno di sollevare formalmente una questione di legittimità costituzionale di questa legge nella parte in cui non prevede, perché è evidente che l'interpretazione deve essere diversa ed allora se questa è l'interpretazione, se effettivamente questa legge deve applicarsi a tutti i processi e dicendo che deve applicarsi a tutti i processi, fa riferimento a processi celebrati secondo il nuovo rito, in questo e qui concordo con quanto vi è stato appena detto dall'Avvocato Filiani, in questo non fa questa disposizione, non fa che confermare l'interpretazione che avevamo ab origine dato noi della Difesa e cioè l'entrata in vigore dell'art. 111 della Costituzione, nella sua nuova formulazione impedisce di procedere applicando le norme del codice Rocco del 1930. Questa non è che una dimostrazione di quella richiesta che avevamo fatto. E perché? Cerco di trovare un altro motivo per spiegarmi, per verificare se il ragionamento che allora avevo fatto, era corretto. Perché, stavo dicendo, ricordate, è evidente, lo sapete, la vostra

ordinanza si fondava, a proposito del rapporto, a proposito del problema della legittimità costituzionale delle norme del vecchio codice, su, si fondava espressamente, l'avete espressamente richiamata, l'avevano fatto prima i Pubblici Ministeri e poi avete assecondato questa interpretazione sulla giurisprudenza costituzionale formatasi sulla, sulle norme della Costituzione in vigore prima della nuova formazione dell'art. 111.. Ed allora dicevate non è un problema quello di conoscere gli atti del fascicolo, non è un problema conoscere, procedere con le norme del vecchio codice, che prevedono la trasmissione di tutti gli atti e avete chiamato e sapete che noi abbiamo contestato questo... questa Ordinanza, tutti gli atti trasmessi dal Giudice Istruttore il fascicolo del dibattimento perché ragionavate, perché la Corte Costituzionale ci ha insegnato che non diventiamo incompatibili, che non è illegittimo costituzionalmente conoscere gli atti, sempre che non si sia espresso un giudizio sui fatti. Io ritenevo, noi ritenevamo e credo che questa disposizione, queste norme ce lo confermino, che in realtà l'art. 111 aveva radicalmente mutato le

cose. Ricordo la memoria dei Pubblici Ministeri alla vostra Ordinanza, laddove si diceva: il principio di tersietà del Giudice è stato enucleato dalla Giurisprudenza, dalla Corte Costituzionale ed è stato interpretato in questo modo. Ma allora non esisteva dell'art. 111 nella nuova formulazione, quando l'art. 111 ci viene a dire che abbiamo diritto ad un processo celebrato nella parità tra le Parti e davanti ad un Giudice terzo, evidentemente vuole dirci qualcosa di più, perché se no non ci sarebbe stato bisogno di dirvelo, e qual è questo qualcosa di più? Questo qualcosa di più a mio giudizio, lo si ritrova nella evoluzione legislativa che ha portato a questa... a queste norme di attuazione. A partire dalla legge della fine del '99 concomitante, badate, con l'entrata in vigore dell'art. 111 nuova formulazione, che ha ridisegnato la figura della formazione del fascicolo del dibattimento, ma perché? Perché è chiaro a mio giudizio, perché parlare come fa l'art. 111 di contraddittorio nella formazione della prova non può che significare di contraddittorio in tutto l'iter attraverso il quale la prova si forma e qual è il primo atto di questo iter? La formazione del

vostro fascicolo. Abbiamo saputo tutti, da sempre, noi Difensori, colleghi di Parte Civile, Voi Magistrati, e Voi lo state apprendendo Giudici Popolari, a meno che non abbiate avuto in passato un interesse specifico per i temi della Giustizia, che quello della mancata espressione di un giudizio è un'ipocrisia, perché la conoscenza degli atti è fondamentale, perché Voi lo sapete che se avete tutti gli atti, il convincimento ve lo siete formato. Non sto dicendo che tutti i processi vecchi sono fasulli, no, no, non posso arrivare a una soluzione così banale. Sto dicendo e non potete non rendervene conto, che esaminare un testimone conoscendo le dichiarazioni precedentemente rese, significa non lasciarlo nella disponibilità delle Parti così come vuole la Costituzione, significa gestire in prima persona, orientare, disciplinare, disciplinare in questo senso le domande da ammettere oppure no, le domande da fare, la escussione del teste, attività che l'art. 111 rimette alle Parti. Ripeto, non voglio assolutamente sostenere che questo sia accaduto, che questo sia accaduto in maniera... in maniera che ridonda a sfavore della Difesa, perché non

posso farlo, perché non ho le prove, no? Perché non ho una Vostra decisione e quindi non mi sognerei mai di ipotizzare una cosa simile, però vi rendete conto che il meccanismo non può funzionare, il meccanismo che noi stiamo utilizzando, che fino all'altro ieri abbiamo utilizzato, non è conforme al dettato dell'art. 111 della Costituzione. Noi l'avevamo detto, abbiamo avuto una risposta negativa, e siamo oggi a chiederVi di rivedere questa risposta negativa sulla base della interpretazione autentica dell'art. 111 della Costituzione, sulla base delle norme di attuazione di quella disposizione che oggi entrano in vigore. Oggi c'è questo fatto nuovo, c'è un'attuazione fatta dal Legislatore ordinario della norma costituzionale, e sulla base di questo fatto nuovo Vi invitiamo a ritornare su quel problema che avevamo precedentemente posto. Il problema collegato, impossibilità di applicare le norme di del vecchio rito ed allora? Le richieste. Una dichiarazione che è impossibile applicare le norme del vecchio rito? Senz'altro. Una dichiarazione che il vecchio rito è abrogato, una presa d'atto che è abrogato? Senz'altro.

Praticamente che dobbiamo fare? Praticamente il fascicolo del dibattimento bisogna ridimensionarlo in una maniera porposa, in una maniera decisiva, in una maniera fondamentale. Il fascicolo del dibattimento è quello che si forma nel contraddittorio delle Parti. Tutto ciò che si è formato nel corso dell'istruttoria nel contraddittorio, entra nel fascicolo. Quello che si è formato fino adesso nel dibattimento può restare nel fascicolo, nel contraddittorio può restare nel fascicolo, ciò che invece non ha avuto questa provenienza, non ha avuto questa garanzia, non può più esserci. Scusate un piccolo argomento probabilmente, ma ritengo che vada evidenziato, dicevo e mi sono poi perso nel filo del discorso perché ho seguito la strada maestra del problema fondamentale del Giudice terzo e di un processo di Parti, però, però ritengo che non è soltanto questo ragionamento, non è un problema di ragionamento, non è un problema dell'assioma che la formazione della prova segue un procedimento e il contraddittorio va assicurato sin dall'inizio il contraddittorio. No, è un fatto, è quello che vuole il Legislatore, è quello che il Legislatore ordinario ha ritenuto

volesse il Legislatore costituzionale, che poi sono le stesse persone fisiche. Ci hanno spiegato cosa intendevano dire, questo intendevo per interpretazione autentica. Perché? Perché ci disciplinano la formazione del fascicolo del dibattimento? Perché Voi li conoscete sicuramente le modifiche dell'art. 500, le modifiche dell'art. 500 in quale direzione vanno? Nella direzione di limitare in una maniera assoluta, di limitare al minimo indispensabile la possibilità di acquisire al fascicolo del dibattimento atti delle indagini preliminari. Perché questo? Perché tutto il procedimento di formazione della prova deve seguire, deve essere orientato dalla stessa ratio. L'art. 500 come vigeva fino a ieri, lo conosciamo benissimo, il nuovo art. 500 introdotto dall'art. 16 della Legge 63 del... di quest'anno, ci dice che possono essere acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni resi in istruttoria addirittura solo quando per le circostanze emesse nel dibattimento vi sono elementi concreti da ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra attività. Ma neppure quando si fa la contestazione si può più

acquisire la... questa interpretazione che do io, potrete smentirmi, si può acquisire la dichiarazione resa in istruttoria al fascicolo del dibattimento, basta la dichiarazione che sta rendendo e la lettura da parte del Difensore o del Pubblico Ministero che contesta. La necessità di avere a disposizione quell'atto nasce soltanto in questa limitata ipotesi in cui ci sia la prova di una minaccia violenza esercitata nei confronti del teste, perché? Per lo stesso motivo, perché non si è formato in contraddittorio, allora bisogna restringere al massimo la porta che consente l'ingresso degli atti nel fascicolo del dibattimento. Seguendo la identica ratio l'altro problema che a questo è strettamente legato, è quello dell'esame dei testimoni che sono stati sottoposti a indagini, sono stati imputati nel corso di un'istruttoria formale e questo non fa differenza e che hanno ottenuto un proscioglimento divenuto irrevocabile. Sì, le conosciamo le norme del nuovo codice sulla revocabilità, l'esecutività, la differenza, senz'altro, però il problema è quello che Vi anticipava, che Vi ha illustrato l'Avvocato Filiani, a mio giudizio. La ratio qual è? La

ratio è quella di non consentire a una persona che ha, è uscita dal processo, che ha avuto, ha goduto di un proscioglimento nella fase preliminare, quando cioè non si è formato un giudicato, di non permettergli di fare delle dichiarazioni che possano essere considerate nuove prove della commissione del fatto per cui era stato sottoposto al procedimento penale. E' quella l'unica ratio. Però qui abbiamo un limite, lo abbiamo nel nuovo codice, Ve lo ha letto l'Avvocato Filiani, l'art. 434, se queste nuove prove possono determinare il rinvio a giudizio, ma noi sappiamo che quei fatti sono prescritti, mai si potrebbe riaprire il procedimento per quei fatti, perché sono prescritti, mai nessun Giudice delle Indagini Preliminari disporrebbe il rinvio a giudizio di queste persone citate oggi ex art. 348 del vecchio codice per quei fatti per cui erano indagati? Perché? Perché è intervenuta la prescrizione, ed allora non c'è più quel pericolo che la legge vuole scongiurare, ecco perché non possono avvalersi della facoltà di non rispondere. Ma non può che essere che questa l'interpretazione, perché non è una novità del nuovo codice questa, non è una novità del nuovo

codice, l'art. 402 al seconda comma del vecchio codice, già lo prevedeva. Neanche la Sentenza istruttoria di proscioglimento, quella di cui hanno goduto questi testimoni, è già era previsto che fosse sostanzialmente irrevocabile allorché fosse intervenuta una causa estintiva del reato. Perché la ratio non può che essere quella di garantire la persona e di non obbligarla a rendere delle dichiarazioni che possano fungere da quelle che l'art. 434 oggi vigente, chiama nuove prove che unite alle altre possono determinare il rinvio a giudizio, una dichiarazione di oggi non può mai essere una nuova prova che unita agli atti può determinare il rinvio a giudizio, perché c'è la prescrizione. Per questi motivi sinteticamente, affrettatamente illustrati, perché battezziamo oggi questa legge entrata in vigore, rinnovo e mi associo alle richieste già formulate dall'Avvocato Filiani, nel senso di disciplinare, nel senso che ho indicato la formazione del dibattimento e dunque espungere tutti gli atti che non sono stati formati nel contraddittorio delle Parti, anche perché poi Vi si porrà un problema di utilizzabilità di quegli atti e conseguentemente

la disciplina del dibattimento nei termini che ho dinanzi indicato, a proposito delle persone già imputate nel presente procedimento. Mi permettete un'ultima piccola considerazione, perché tre, quattro udienze, non mi ricordo, a sviluppare le questioni preliminari, perché oggi ritornare su certi aspetti, richiedervelo, perché noi siamo fermamente convinti della necessità che delle persone che sono state sottoposte a indagini ormai da dieci anni, abbiano diritto a vedersi processati ed abbiano diritto a vedersi processati secondo le regole che la Costituzione, i principi che la Costituzione detta, e le regole che attuano quei principi. Perché dico queste cose? Perché non è nel nostro interesse procrastinare la Vostra decisione, allontanarla, questo assolutamente, questo va contro i nostri interessi, contro gli interessi degli imputati, contro gli interessi di persone che, vi racconto un fatto a mia personale conoscenza, da dieci anni non vivono più se non pensando a questa vicenda. Cosa accadrebbe, perché avremmo potuto evitare di fare queste questioni, riteniamo che la loro fondatezza avrebbe imposto in un eventuale... in un eventuale secondo grado di

giudizio o in un giudizio di legittimità, l'annullamento di un processo condotto secondo le regole che abbiamo adottato fino adesso e perché noi vogliamo impedire questo annullamento ex post, che ci permettiamo di intervenire oggi nel corso dell'istruttoria oggi, quando è entrata in vigore una legge di attuazione costituzionale che ci dice come bisogna interpretare i principi costituzionali, che interveniamo oggi, per questo, perché non si debba riproporre il problema fra due, tre, quattro, cinque anni, di ricominciare un processo. Grazie! **PRESIDENTE:** Avvocato Bartolo deve aggiungere qualcosa? No, Difesa... va bene allora... **AVV. DIF. BARTOLO:** chiedo scusa volevo soltanto chiedere questo in via preliminare, ci consentirà dopo sulla questione di interloquire una volta che hanno parlato le altre Parti? **PRESIDENTE:** no, e no, quindi... **AVV. DIF. CECI:** Presidente soltanto una cosa, la Difesa di Bartolucci si associa integralmente alle richieste fatte dai colleghi. **AVV. DIF. BARTOLO:** visto che non ci è consentito poi di tornare sulla questione Signor Presidente... **PRESIDENTE:** non è consentito dalla legge. **AVV. DIF. BARTOLO:** il problema però

fondamentalmente per noi rimane uno, e questo lo diciamo in tutta franchezza, se avessimo chiara qual è la legge in quest'aula. **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. BARTOLO:** no, era solo una battuta. **PRESIDENTE:** ma vecchia o nuova, vecchia o nuova è eguale, eh! E' sempre... non c'è replica sulle questioni... **AVV. DIF. BARTOLO:** sì, no volevo dire soltanto questo. Noi diamo atto a questa Corte, che già questa Corte ha compiuto un passo in avanti nel momento in cui ha giustamente osservato che il procedimento anche se prosegue con il vecchio codice, il vecchio codice deve essere interpretato laddove può essere interpretato in modo conforme alla Costituzione. E sicuramente dobbiamo anche riconoscere come Difensori che, nel momento in cui questa Corte ha fissato, ha enucleato questo principio, ha consentito alla Difesa di iniziare questo procedimento, sicuramente con uno spirito molto più sereno e con un atteggiamento di maggiore, diciamo, disponibilità o meglio ancora di maggiore tranquillità. Quello che chiediamo oggi Signor Presidente e Signori Giudici Popolari, è un altro piccolo passo in avanti, cioè che questa Corte dica che questo procedimento, tenuto conto

delle profonde modifiche apportate al sistema dalla legge primo marzo 2001, numero 63, anche questo processo prosegue in base a quanto previsto dal nuovo codice di procedura penale, nella misura in cui ovviamente ciò sarà possibile, perché diciamo questo? Perché come hanno già fatto rilevare i colleghi noi partiamo sempre da un dato e cioè dalla legge, partiamo dalla legge nel momento in cui guardiamo alla Costituzione e guardiamo a quell'art. 111 al quale hanno già fatto riferimento i colleghi. Art. 111 che mi sia consentito dire, assume proprio in questo processo un'importanza fondamentale nel momento in cui fissa le nuove regole del giusto processo. E' inutile ripetere quanto già abbiamo detto nel corso dei precedenti interventi, quando sono state sollevate le questioni preliminari e via dicendo. Ma in buona sostanza noi continuiamo a ripetere questo: una Corte così come un qualsiasi Giudice che è chiamato a pronunciarsi in nome del popolo italiano, è una Corte che ha il dovere di guardare la legge, che ha il dovere di applicare la legge e che ha il dovere soprattutto di leggere tutte le nostre leggi attraverso le norme

costituzionali. In un processo che è in corso noi diciamo non si può non tener conto dei principi fissati dall'art. 111 della Costituzione, e quei principi che potevano apparire, nel momento in cui è stato introdotto l'art. 111 come delle mere enunciazioni di principio, sono oggi dei principi che hanno valore cogente, perché noi ci troviamo oggi a dover fare i conti con la legge che viene intitolata: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova, in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione. Se c'è consentito dire, andando al di là di quelle che sono le nostre specifiche, diciamo tra virgolette competenze, noi ci troviamo di fronte a una legge che si potrebbe considerare, tenuto conto del sistema vigente e cioè della gerarchia delle fonti, come una legge di rango superiore, perché questa legge pur essendo una legge ordinaria, è una legge di attuazione di una norma costituzionale, una legge che si pone sopra le leggi ordinarie. Ed allora noi chiediamo a questa Corte di tornare su quelle valutazioni svolte in prima battuta per verificare se quanto già detto da questa Corte

nel momento in cui ancora non era stata introdotta questa legge, deve essere mantenuto fermo come principio oppure necessita di una rivisitazione. In buona sostanza noi diciamo questo Presidente, sulla base dell'art. 111 e sulla base di questi principi enucleati dal Legislatore con la legge che abbiamo ricordato poc'anzi emerge un dato inequivocabile e cioè che all'interno del fascicolo del dibattimento non possono essere contenuti atti diversi da quelli che si sono formati nel contraddittorio delle Parti. Cioè nel fascicolo del dibattimento non possono continuare a essere conservati, perché mi pare che poi in buona sostanza la Corte abbia detto questo, noi possiamo tenere questi atti perché non cambia nulla se li teniamo noi o ce li ha il Pubblico Ministero. Bene, noi diciamo, non possono neppure essere conservati dalla Corte per una ragione molto semplice, per il semplice fatto che in base a queste norme, gli atti, chiamiamoli così, delle indagini preliminari, oggi come oggi, possono essere utilizzati soltanto dalle Parti, ai fini della contestazione. Noi non ci poniamo... oltre a quanto ha già detto il collega Nanni in relazione all'obiettivo valutazione

delle dichiarazioni rese dai testi e via dicendo, è un problema proprio di natura formale. Ma una questione di forma che ha particolare rilevanza anche nella sostanza, perché? Perché la nuova norma stabilisce che le Parti possono utilizzare quelli atti ai fini della contestazione, perché le Parti potrebbero anche decidere di non muovere contestazioni ad un teste che rilascia una dichiarazione diversa. E la Corte non può in buona sostanza, avere sotto gli occhi quegli atti perché la Corte dovrà decidere secondo l'art. 111 della Costituzione e secondo i principi fissati dalla nuova legge, che mi sia consentito dire, ha un valore di rango superiore alle leggi ordinarie, la Corte dovrà decidere sulla base di quanto accade in quest'aula. La Corte non dovrà adesso decidere questo processo sulla base di tutti quegli elementi che sono stati raccolti nella fase precedente, perché di quegli elementi questa Corte potrà utilizzare soltanto quelli che si sono formati nel contraddittorio delle Parti e mi sia consentito andare oltre, non vi sembri poco. Perché noi per aggirare questo ostacolo, per far capire a questa Corte con quali problemi ci siamo dovuti confrontare, nel momento in cui

la Corte ci ha detto che lei può continuare ad avere nel suo fascicolo e quindi ad utilizzare, perché Lei Presidente ha mosso delle contestazioni ai testi sulla base delle dichiarazioni che quei testi avevano reso nella fase delle indagini ed allora se dobbiamo dirci la verità, dobbiamo dirci che quei testi noi li dobbiamo ascoltare qui, davanti a Voi, Voi dovrete valutare sulla base delle prove che noi Parti Vi portiamo oggi. Ieri hanno raccolto una serie di elementi e hanno ritenuto che gli imputati dovevano essere processati. Noi siamo qua, nessuno degli imputati si è voluto sottrarre a questo processo, qualcuno è stato sottratto dal destino, ma noi siamo qua per essere processati, ma per essere processati dinanzi a Voi Giudici e a Voi potrà sembrare anche banale l'atteggiamento di qualche Difensore che prende una cartina, si avvicina al teste, ma è un atteggiamento con il quale si vuole soltanto sottolineare questo: che chi deve decidere siete Voi, a noi non importa che siano state svolte indagini per venti anni prima di decidere che era necessario un processo. Non importa! Quello che noi Vi chiediamo, di giudicarci, ma qui in quest'aula e senza tener

conto delle dichiarazioni che delle persone hanno reso nel corso di un'indagine preliminare e mi sia consentito dirlo, dinanzi ad un Giudice che li mandava a dormire dicendogli: "ci vediamo domani mattina", questo lo dico solo perché è emerso nel corso del dibattimento. "Dimmi la verità, sei un teste, hai il dovere di dirmi la verità, non mi stai dicendo la verità, sappi che posso trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica". Lei Signor Presidente, Lei Signor Giudice a latere, Voi Giudici Popolari avete emesso un'Ordinanza nella quale avete giustamente ribadito un principio: che per quanto concerne tutto il sistema delle false testimonianze e via dicendo, ci sono delle regole completamente diverse ed oggi ci chiedete di fare invece un processo vecchio. No, noi Vi chiediamo di andare avanti, salviamo tutto ciò che è stato fatto, troviamo il modo, ma Vi chiediamo di andare avanti sulla base delle nuove regole. Vi chiediamo di andare avanti rispettando le leggi che sono state introdotte e quindi espungendo dal fascicolo del dibattimento tutti quegli atti ai quali hanno già fatto riferimento i colleghi e sui quali io non intendo tornare. E Vi chiediamo

anche di applicare questa nuova legge ogni qualvolta si dovranno applicare queste nuove regole che hanno valore e una portata rivoluzionaria, noi non possiamo pensare di cambiare i sistemi di ordinamenti giuridici senza far lavorare le nostre teste, siamo noi la legge, siete Voi Giudici Popolari la legge, Voi siete il popolo italiano in questo momento e il popolo italiano checché ne possa pensare ognuno di noi in questo momento ha introdotto una nuova legge, non solo, una legge che attua dei principi costituzionali, la legge fondamentale, quella legge costituzionale è la legge che sancisce il diritto al lavoro, la tutela di tutti gli interessi di questa collettività e allora torniamo ad essere italiani, torniamo a ricordarci che abbiamo una costituzione, che abbiamo delle regole che rappresentano i cancri del sistema nel rispetto delle quali ci dovremmo muovere, garantendo questo a questi imputati, Voi avrete dimostrato ad ognuno di loro che in del Popolo Italiano avete fatto giustizia, qualunque sia il vostro verdetto, agendo in maniera diversa le cose sarebbero diverse, e allora è inutile continuare a discettare principi, vecchie regole,

nuove regole, possiamo continuare questo processo applicando le nuove regole, sulla base di un principio molto semplice, facendo un drastico intervento sul fascicolo del dibattimento, consentendo alle Parti di svolgere il loro ruolo e cioè quello di Parti che portano dinanzi a questo Giudice collegiale le prove e consentendo a Voi di valutare sulla base delle prove che noi abbiamo portato in questa aula, noi vorremmo non doverci confrontare ma non per timore con ciò che è stato fatto e chiediamo a Voi di consentircelo, perché peraltro noi non abbiamo neppure interesse a mettere in rilievo che c'è stato un certo comportamento o un altro, noi così come Voi vogliamo che emerga la verità, ma la verità processuale sarà quella che sarà messa insieme in quest'aula, Voi tirerete le fila di un discorso che noi dovremmo sviluppare in quest'aula. E allora andando anche oltre Voi dovrete sin d'ora prendere atto che anche per quanto concerne tutto il delicato discorso della facoltà del teste imputato in procedimento connesso di avvalersi di questo particolare trattamento, cioè della facoltà di non rispondere ora è disciplinata diversamente, fino ad oggi non si sapeva cosa

avrebbe potuto decidere il Legislatore, quindi per quieto vivere abbiamo continuato, ma io credo che quanto fatto fino ad oggi ponga un duplice ordine di problemi, prima di tutto quello relativo all'acquisizione delle dichiarazioni rese dalle persone che si sono avvalse della facoltà di non rispondere agli atti del dibattimento, credo che questo sia un problema con la quale Corte si dovrà confrontare, noi fino ad oggi anche se mi pare, almeno probabile che sia stato detto, ma io non l'abbia notato, anche se non è stato detto in quest'aula, per quanto concerne le persone che si sono avvalse della facoltà di non rispondere c'è parso di capire che la Corte abbia di fatto considerate come acquisite agli atti del dibattimento le dichiarazioni già rese nella fase delle indagini... della istruttoria, bene se così fosse noi crediamo che su questo la Corte dovrà tornare perché come già detto prima sorge a questo punto il problema del nuovo art. 500 del codice di procedura penale, e questo problema è un problema strettamente collegato a quello che viene oggi ad essere posto dal nuovo art. 197 bis del codice di procedura penale, l'hanno già detto i colleghi ma

quanto già detto può essere forse integrato da una considerazione molto veloce e cioè che la preclusione di quell'art. 197 su quali si sono già soffermati i colleghi, cioè l'incompatibilità testimoniale rappresenta oggi una disciplina piuttosto complessa è articolata, perché oltre all'art. 197 il Legislatore ha inserito un 197 bis che reintroduce in buona sostanza ci sembra di capire quella distinzione che già la Corte Costituzionale aveva rilevato quando si era pronunciata qualche anno fa sulle molteplici questioni che erano state sollevate sull'obbligo a testimoniare, in altre parole fermo restando che non c'è per tutte o quasi tutte le persone che sono state fino ad oggi considerate imputate in procedimento connesso una incompatibilità a testimoniare, perché come già hanno detto i colleghi la Sentenza di proscioglimento istruttorio sia perché il fatto non sussiste, sia perché il fatto è prescritto deve considerarsi una Sentenza irrevocabile sulla base di una considerazione molto semplice, che è quella già fatta dal collega perché se il reato è estinto per intervenuta prescrizione quella persona non potrà più essere perseguita, così è

semplicemente, se il problema è proposto dall'art. 197 bis, che ripropone la distinzione tra l'incompatibilità a testimoniare in relazione sulle questioni afferenti la propria responsabilità e sui fatti concernenti la responsabilità di altri, e allora anche in questo processo noi dovremmo fronteggiare questo problema, affrontare questo problema, ed a nostro avviso per quanto concerne la maggior parte delle persone che dovranno essere ascoltate quali indicati in procedimento connesso questo problema si porrà, e dovrà essere affrontato e crediamo che debba essere affrontato a monte, perché questa Corte deve anche sin d'ora dire se la legge entrata in vigore si applica anche a questo processo, e non voglio a questo punto fare qualche notazione polemica che forse potremmo fare, perché applicare il 197 bis a questo processo forse potrebbe dire in buona sostanza risolvere la maggior parte dei problemi che sono sorti in relazione a quelle dichiarazioni che sono state acquisite nella fase precedente di questo procedimento, e per questo motivo che mi associo quindi alle richieste avanzate dagli altri Difensori. **PRESIDENTE:** sì, a questo punto

io darei la parola al Difensore della persona che dovrebbe essere sentita come imputato di reato connesso. AVV. DIF. MINCIARELLI: Signor Presidente e Signori della Corte, questa Difesa ritiene naturalmente che non sia possibile mettere in discussione la prevalenza della normativa di applicazione dell'art. 111 della Costituzione che oggi entra in vigore, affermata dagli illustri colleghi che mi hanno preceduto, naturalmente non posso che convenire sul fatto che l'art. 197 bis, così come del resto dice il dettato normativo impone agli imputati di procedimento connesso nei cui confronti sia stata pronunciata una Sentenza di proscioglimento irrevocabile di rispondere e quindi impone loro di adempiere all'ufficio di testimone, escludendo l'applicazione nei loro confronti delle esenzioni di cui all'art. 210, ma l'art. 197 e l'art. 197 bis parlano di Sentenza irrevocabile di proscioglimento ed è su questo punto che questa Difesa si vuole soffermare, perlomeno per quel che concerne gli imputati di procedimento connesso assistiti da questo Difensore, la Sentenza di proscioglimento che è stata pronunciata nei loro confronti è una Sentenza

revocabile per due ordini di ragioni, è una Sentenza revocabile in quanto l'art. 243 delle norme transitorie al codice di procedura penale individua una sorta di equiparazione della disciplina della normativa dettata per la Sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal Giudice dell'Udienza Preliminare, all'esito dell'udienza stessa con la Sentenza istruttoria di proscioglimento e quindi richiama per intero la normativa dettata dall'art. 434 e seguenti, che come è noto espressamente è dedicato alla revoca della Sentenza di non luogo a procedere, nel caso di specie e quindi mi riferisco sempre alle posizioni degli imputati di procedimento connesso da me assistiti non vale neanche il discorso relativo alla... al valore o meno di questo articolo e quindi della revocabilità della Sentenza di non luogo a procedere per i giudizi, per le Sentenze pronunziate per estinzione del reato, invero e qui introduco il secondo ordine di ragioni per le quali non può questo art. 197 e 197 bis nella nuova formulazione essere applicato ai miei assistiti, invero i miei assistiti sono stati assolti, sono stati prosciolti chiedo scusa non soltanto e... perché i reati a loro

addebitati erano estinti per prescrizione ma in quanto e qui mi riferisco ai Signori Abate, Loi Salvatore, Sardu Mario, Tozzio, Sossio e Vitaggio Giuseppe che è appunto il signore è stato dapprima convocato, in quanto il delitto loro contestato al capo o) per il delitto contestato al capo o) è intervenuta la Sentenza istruttoria di proscioglimento, poiché il fatto non sussiste.

VOCE: (in sottofondo). **AVV. DIF. MINCIARELLI:** e per quello che concerne invece le posizioni degli altri imputati di procedimento connesso relativi alla base di Licola, parliamo di Abate Gerardo, Di Micco Antonio, Acampora Tommaso, Albinì Lucio, Sarnataro Gennaro e Rocco Gerardo, è intervenuta nei loro confronti non solo una Sentenza di proscioglimento, perché i reati a loro contestati erano istinti per prescrizione, ma anche perché il delitto loro contestato al capo r), perché non avevano commesso il fatto. Pertanto questa Difesa ritiene che non sia possibile richiamare l'applicazione... no che proprio in applicazione della norma dell'art. 197 e 197 bis nella nuova formulazione non sia possibile estendere l'ufficio del testimone agli imputati di procedimento connesso che ho testé citato, perché

nei loro confronti vale la possibilità di riaprire il procedimento in forza di una Sentenza di proscioglimento che lascia aperta questa eventualità e l'apertura è sancita proprio dalla norma transitoria, la norma transitoria che equiparando la normativa... la Sentenza istruttoria di proscioglimento alla Sentenza di non luogo a procedere lascia spazio a questa possibilità, pertanto nella misura in cui nei confronti dei miei assistiti esiste la possibilità di una riapertura del giudizio ritengo che debbano essere loro estese le medesime garanzie previste dall'art. 210.

PRESIDENTE: grazie! Parti Civili? **AVV. P.C.**

MARINI: Signor Presidente, Signori della Corte la Parte Civile sarà molto breve, la questione era naturalmente attesa come tutti attendevamo dal Legislatore, questa legge di applicazione dei principi del 111 ai procedimenti in corso, questione che risale del resto ai tempi della emanazione della legge costituzionale 2 del 2000, perché è il caso di ricordare che è stato il Legislatore costituzionale a delegare al Legislatore ordinario l'applicazione dei principi del riformato 111 ai procedimenti penali in corso

alla data della sua entrata in vigore, quindi disposizione costituzionale che prevede con ogni evidenza una progressiva applicazione dei principi dell'art. 111 ai procedimenti già in corso alla data dell'entrata in vigore del nuovo testo costituzionale. La prima risposta che il Legislatore ordinario ha dato a questo precetto è la legge... è costituita dal decreto legge poi convertito in Legge 35 del 2000, legge che disponeva delle regole che dovevano provvedere nell'immediato fino alla emanazione della legge di attuazione del 111 e legge che accanto a queste regole contiene una disposizione nel comma sesto dell'art. 1, le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente, principio che a mio parere rimane pacificamente vigente anche con l'entrata in vigore della Legge 63 del 2001, la Legge 63 del 2001 ha nell'art. 26, è stato già ricordato, la... l'unica norma transitoria che peraltro e... a mio parere fornisce risposte adeguate alle esigenze che sono state sollevate, l'art. 26 nel primo comma non fa effettivamente distinzioni tra procedimenti penali che seguano

il vecchio e nuovo rito nei confronti dei quali si applicano le disposizioni degli articoli precedenti, con le... salvo - dice il testo - quanto stabilito nei commi da 2 a 5, i commi successivi prevedono pacificamente la... il mantenimento del... nel fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni che siano già state nello stesso inserite, prevedendo una utilizzabilità delle stesse differenziata a seconda del momento in cui siano entrate nel fascicolo del dibattimento, a dimostrazione che il Legislatore ordinario che ha ritenuto di dare attuazione ai principi dell'art. 111 della Costituzione ha ritenuto che si è posto perfettamente il problema delle dichiarazioni che fossero già state acquisite e che non provenissero da una forma di assunzione che garantisca il contraddittorio stabilendo un limite alla loro utilizzabilità e alla loro valutazione come prove dei fatti nelle stesse riferite, regola che vale anche ai... che si applica a questo procedimento. Abbiamo sentito fino ad oggi una serie di imputati di procedimento connesso che per libera scelta si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, le

loro dichiarazioni erano pacificamente già state acquisite nel fascicolo, in quanto immesse nello stesso dal... a seguito del rinvio a giudizio, la utilizzazione di quelle dichiarazioni è disciplinata dal comma 4 dell'art. 26 della legge vigente da oggi, la Legge 63 del 2001. Quindi non c'è pacificamente nessuna abrogazione implicita del codice del 1930, abrogazione implicita che non può trarsi dalla considerazione che i termini adoperati negli articoli precedenti, dall'1 al 25 sono termini di istituti processuali, sono... si riferiscono a istituti processuali del nuovo codice, quanto è l'art. 2 della legge costituzionale che prevede l'adozione dei principi del nuovo 111 ai procedimenti in corso secondo le regole stabilite dal Legislatore che nel comma sesto dell'articolo... del comma sesto dell'art. 1 della Legge 35 del 2000 tuttora vigente pacificamente ha esteso ai procedimenti che proseguono con il rito del '30 quei principi, quelle regole, quindi è chiaro che è un problema per noi... rimane un problema di interpretazione analogica di quegli istituti con quelli che noi frequentiamo in questo processo. E' chiaro che adesso il problema è quindi di distinguere a mio

parere quali siano i soggetti che in forza della nuova normativa perdano il potere e la facoltà per meglio dire di avvalersi del diritto di non rispondere. Io non sono in grado di ricordare le singole posizioni degli imputati di procedimento connesso citati ora dal Difensore e quindi mi riservo eventualmente di valutare posizione per posizione se sia nei confronti dell'imputato di procedimento connesso previsto o meno questa... tuttora prevista la facoltà di non rispondere e in linea di principio io ritengo che la formula del proscioglimento per prescrizione giustifichi ai sensi dell'art. 402 comma primo che del codice del '30 che prevedeva espressamente che il... una causa distinzione del reato impedisse una riapertura dell'istruzione e quindi rendesse definitiva la Sentenza di proscioglimento istruttorio, io credo che in quel caso si debba ritenere che la Sentenza per l'appunto sia irrevocabile. Comunque sulle specifiche posizioni non posso naturalmente essere preciso, ignorando appunto allo stato la posizione individuale. Credo quindi che le questioni sollevate dai Difensori siano sostanzialmente una riproposizione di questioni che la Corte ha già

risolto e sul quale... sulle quali non vi è ragione per modificare l'orientamento già espresso nelle Ordinanze già assunte e per quanto riguarda la... mi pare che ci siano... che sulla supposta abrogazione implicita del codice del '30 credo che non esista ragione di attardarsi ulteriormente, i principi valgono anche... i principi e le regole di questo... di questa nuova legge si applicheranno al presente procedimento, le questioni individuali in relazione al singolo imputato, io sono... non sono grado di farle in termini... di esporle in termini generali, mi riservo di pronunciarmi nel... allorché saranno chiamati individualmente.

AVV. P.C. GAMBERINI: Avvocato Alessandro Gamberini. Sinteticamente, perché credo che gli argomenti enunciati dall'Avvocato Marini siano condivisibili e siano compiuti ai fini di rispondere alle questioni sollevate dai Difensori degli imputati, c'è una prima questione che sostanzialmente Vi ripropone una questione già risolta. Gli atti presenti nel fascicolo del dibattimento andrebbero espunti, si dice il vecchio rito è sostanzialmente abrogato, travolto da un'abrogazione tacita, in questo modo tra

l'altro Vi si dice sostanzialmente non potete più giudicare, perché questo è il tema, al di là dello schermo e della pretesa che questa sarebbe una soluzione per farVi giudicare con immediatezza e con correttezza questi imputati, dire che, come ha sostenuto l'Avvocato Nanni, la mera conoscenza di quegli atti già pregiudica la Vostra imparzialità poiché quegli atti li avete conosciuti, evidentemente travolgerebbe la Vostra stessa possibilità di giudicare in questo processo e vorrebbe dire impedire questo processo. Perché dico che è stata riproposta una questione già risolta? Perché vedremo la Legge primo marzo 2001, non ha spostato i termini delle questioni così come eran state già risolte dalla Corte con la sua Ordinanza. E invero le questioni posti dai Difensori si fondano su due... si appendono a due, come dire, grucce di principio ambedue non vere e non verificate. La prima gruccia pretende di dire che la conoscenza degli atti, la conoscenza di fonti di prova, di prova, come dire, acquisite nel corso delle indagini preliminari, acquisite come in questo caso nel corso di un'istruttoria formale, la mera conoscenza pregiudicherebbe l'imparzialità del

Giudice e come tale violerebbe i principi dell'art. 111 della Costituzione. Non è vero Signori della Corte, che la Corte... che siano state richiamate nella discussione che facemmo quando si pose questa questione, non è vero che sono state richiamate Sentenze della Corte Costituzionale riferite alla normativa precedente all'art. 111 della Costituzione, perché il sottoscritto Difensore ha richiamato in discussione una Sentenza redatta dalla Corte... emessa dalla Corte Costituzionale e relativa alla problematica ben nota dei casi in cui esiste il potere di ricusazione del Giudice. Sentenza emessa dalla Corte Costituzionale non... non riesco a citarla a memoria ma è una Sentenza successiva alla entrata in vigore dell'art. 111 della Costituzione e in quella Sentenza la Corte ha ribadito la Giurisprudenza precedente che non è... secondo la quale non è la mera conoscenza degli atti che può incidere automaticamente sulla imparzialità del Giudice e quindi può travolgerne il suo potere di giudicare, tant'è che ha detto che non automaticamente un Giudice che abbia giudicato un coimputato deve astenersi dal giudicare l'altro coimputato. Si tratterà di

vedere in concreto qual tipo di provvedimento ha emesso per capire in concreto se ha, come dire, pregiudicato la sua valutazione e quindi se ha creato una situazione di incompatibilità. Questo dico perché quindi il primo assunto su cui si fonda l'argomentazione dei Difensori è un assunto che non solo non è vero, ma contraddice una giurisprudenza della Corte Costituzionale che è stata ribadita anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 111 della Costituzione. Quindi non richiamo poi le argomentazioni anche culturali che sono a fondamento coerente di questo ragionamento. Il secondo assunto è costituito, come dire, la seconda gruccia di principio è altrettanto infondata, perché parte dalla pretesa di ritenere che il 111 della Costituzione non abbia una fase transitoria. Come tutte le norme il Legislatore, e badate non il Legislatore ordinario, ma il Legislatore costituente, quindi nella stessa... con lo stesso tipo di significato solenne e gerarchicamente sovraordinato che ha il Legislatore costituente ha previsto una transitorietà di applicazione di questo principio. Questo... questa transitorietà è ignorata dai Difensori che si porgono avanti a

noi pretendendo abrogazioni, travolgimenti che non tengono in alcun conto, ripeto, questo passaggio transitorio, ribadito dal Legislatore costituente e coerentemente anche recentemente applicato dall'art. 26 della Legge primo marzo 2001 che ha previsto espressamente in questa chiave transitoria, perché le leggi di susseguono e bisogna pur prevedere un modo con cui si incatenino l'una all'altra senza vuoti applicativi, ha previsto espressamente dicevo che Vi siano delle deroghe al principio per il quale la prova si forma sempre e solo in dibattimento e ha previsto espressamente che vi siano casi in cui rimangano nel fascicolo del dibattimento prove acquisite in forma diversa nei procedimenti in corso e queste prove vadano poi utilizzate secondo certe regole. Si dice la normativa transitoria della Legge primo marzo 2001, non ha espressamente richiamato il codice 1930, ma guardate che neppure la normativa della legge applicativa in via transitoria aveva richiamato istituti del codice 1930, tant'è che nel disciplinare questa materia la Corte si è richiamata evidentemente ad un principio analogico, cioè ha dovuto richiamare in via

analogica strumentazioni che garantiscano il principio del contraddittorio pur essendo legittimamente questo processo celebrato con il codice del... con il rito del codice del 1930. Quindi sotto questo profilo ogni pretesa di travolgimento, di abrogazione tacita, è una pretesa che, ripeto, pur nella complicatezza delle corde normative che ci troviamo ad affrontare va respinta, ripeto, non pensiamo francamente che questa complicatezza normativa si risolva con dei richiami stentorei, ecco, non voglio polemizzare con alcuni Difensori, ma non è il richiamo stentoreo al... all'italianità che risolve questa problematica, questa complicatezza. La complicatezza esiste, si può forse rimproverare il Legislatore di non averla sciolta, ma uno scioglimento ragionevole è quello che Vi è stato prima indicato, che Voi stessi avete indicato nella Vostra Ordinanza e Vi è stato ribadito dall'Avvocato Marini e penso di poterlo ribadire io negli stessi termini è nel senso di ritenere che occorra analogicamente richiamare quei principi oggi stabiliti dalla Legge del primo marzo 2001 per disciplinare il contraddittorio nelle forme... contraddittorio

nell'ambito di questo processo. Seconda questione; sulla seconda questione troviamo che i Difensori hanno a nostro avviso motivi di ragione, cioè che nel ritenere che laddove la formula di proscioglimento degli imputati di processo connesso sia una forma che renda irrevocabile la Sentenza, questi imputati oggi debbano essere chiamati a rispondere e non possono più avvalersi della facoltà di non rispondere, proprio in virtù di questo richiamo analogico che sottolineavo precedentemente. Quindi sotto questo profilo laddove il coimputato sia stato prosciolto per intervenuta prescrizione o laddove sia stato prosciolto nel merito ma come formula più favorevole rispetto ad una intervenuta prescrizione che Voi potete sempre accertare anche incidentalmente perché... e quindi laddove in concreto non vi sia la possibilità di riaprire quel procedimento anche in presenza di nuove prove, beh, certamente oggi il coimputato deve essere chiamato a rispondere, deve essere chiamato a rispondere nel contraddittorio delle Parti, quindi una prima questione più ambiziosa ma infondata posta ai Difensori va respinta, la seconda questione va

accolta anche a nostro avviso nei limiti della motivazione che ho testé dato. Grazie!

PRESIDENTE: Parte Civile altri... Prego! **AVV.**

P.C. SCINO: allora per l'Avvocatura, Avvocato Scino. Per quanto ci riguarda sostanzialmente la prima richiesta della Difesa e cioè di stralciare dal fascicolo del dibattimento... **AVV. DIF.**

FILIANI: Presidente scusi, possiamo far specificare in quale qualità l'Avvocatura sta intervenendo, se come responsabile civile o Parte Civile. **AVV. P.C. SCINO:** diciamo come Parte

Civile e quindi... **PRESIDENTE:** va bene. **AVV. P.C.**

SCINO: ...Presidenza possiamo interloquire. Sostanzialmente a nostro avviso la prima richiesta deve essere respinta, quella di stralcio degli atti dal dibattimento, del fascicolo del dibattimento delle precedenti dichiarazioni formate in sede di istruttoria, proprio secondo noi insomma, anche se forse banalmente con il... con la lettura del quarto comma dell'art. 26 pure richiamato dalla Difesa degli imputati, perché già a nostro avviso in quella norma, in quella disposizione già si rinviene la soluzione per... diciamo come momento discriminatorio per disporre questo stralcio e

comunque altrimenti non sapremmo in base a quale norma questa Corte dovrebbe disporre lo stralcio, né la Difesa ha individuato interpretazioni adeguate diciamo sulla base del parametro costituzionale che obbligherebbero la Corte a stralciare questi documenti, per cui questa prospetta... questa richiesta che in realtà maschera quasi una... una questione di legittimità di costituzionale a nostro avviso deve essere rigettata, anche perché nei limiti in cui voglia surrettiziamente proporre una questione di costituzionalità, in realtà non può essere accolta perché comunque viene assicurato all'imputato il diritto proprio in virtù del quarto comma dell'art. 111 della Costituzione ad essere... a non essere condannato esclusivamente sulla base di prove testimoniali alla cui formazione questo o il suo Difensore non abbia partecipato nel rispetto del principio del contraddittorio, perché comunque sono prove complementari e non prove esclusive, cioè vale comunque la regola di valutazione delle stesse sotto il profilo della prova complementare. Per quanto riguarda poi l'altra richiesta, cioè quella che... e poi peraltro crediamo che questa

richiesta sia anche irrilevante, comunque sia già stata esaminata dalla Corte, perché queste norme si pongono a nostro avviso in continuità con quelle transitorie del 2000. E comunque la Corte ha già avuto modo di esprimere un principio con quelle due Ordinanze del primo dicembre e 21 dicembre, cioè la Corte di fronte a questioni di costituzionalità o a richieste quali quelle oggi sollevate, ha analizzato sostanzialmente un parametro che la Corte Costituzionale aveva sempre posto ai fini dell'ammissibilità di questioni di questo tipo, e cioè che il dubbio di costituzionalità non può essere risolto... cioè la questione non può essere ammessa tutte le volte in cui alla legge che viene diciamo contestata e viene assunta insomma... viene ritenuta come violatrice di parametri costituzionali, tutte le volte in cui il Giudice risolve esso stesso mediante un'interpretazione adeguatrice in base al diritto vivente quella stessa questione, non può essere ammessa e per cui non può... il Giudice Acquò, rimetterla alla Corte Costituzionale. Cioè, questa Corte respingendo le precedenti questioni, ha in attuazione di una pacifica giurisprudenza

costituzionale, cito la Sentenza 158 del 2000, 233 del 2000, 356 del '96 e cioè che oltre ai requisiti della rilevanza della questione della non manifesta infondatezza, vi deve essere quella impossibilità per il Giudice Acquò di risolvere il caso mediante un'interpretazione adeguatrice. Per cui noi riteniamo che la prima richiesta debba essere respinta. Sulla seconda richiesta ovviamente anche noi non possiamo conoscere le posizioni dei singoli dichiaranti e per cui se nei loro confronti si sia o meno verificato il requisito della irrevocabilità del proscioglimento e soprattutto se le loro dichiarazioni siano rese contralios, per cui se vi sia quel presupposto fondamentale per obbligarle a sentire, cioè se veramente il contenuto delle loro dichiarazioni siano rese contralios, ma così ragionando sarebbero sempre contralios, perché sono persone che si sono sottratte volontariamente al... al sindacato, all'esame del Difensore... dell'imputato e del suo Difensore e per cui, ecco, la soluzione non sarà di facile... non sarà facile per questa Corte, anche alla luce di questo parametro insomma, il quarto comma dell'art. 111 impone di

valutare effettivamente caso per caso se queste dichiarazioni sempre che siano contralios vi sia verificato questo requisito della definitività della irrevocabilità della decisione di proscioglimento. Per cui per questa seconda decisione ci riserviamo di valutare anche noi caso per caso. **PRESIDENTE:** allora Pubblico Ministero! **PUBBLICO MINISTERO SALVI:** premetto che l'Ufficio del Pubblico Ministero si accosta a queste tematiche con molta cautela, in qualche maniera anche con modestia, perché questa riforma costituzionale nelle sue leggi di applicazione modifica in maniera radicale un aspetto che è sempre stato nella tradizione del nostro pensiero giuridico quello di una certa interpretazione del diritto al silenzio, come diritto assoluto rispetto al quale non vi era nessun limite che addirittura comprendeva anche il diritto di mentire, il diritto di accusare gli altri salvo poi le conseguenze della calunnia e quant'altro, e quindi pone certamente seri problemi interpretativi e il Pubblico Ministero si rende anche conto che la soluzione che noi daremo in questa sede ad un serie di problemi processuali, avrà conseguenze successive anche sulla validità

di questo giudizio nei successivi gradi di giudizio e sull'interpretazione di questa norma più in generale, quindi noi non lo affrontiamo a cuor leggero ed in maniera strumentale rispetto all'obiettivo che possiamo avere di salvare o non salvare qualche elemento di prova già acquisito. Noi non abbiamo quest'ottica. Non abbiamo quest'ottica anche perché da sempre abbiamo aderito all'impostazione che poi ha seguito... che poi si è come concretizzata nell'art. 111, del massimo rispetto per la tersietà del Giudice e per la tendenziale acquisizione orale della prova che è in collegamento stretto come già abbiamo detto nelle nostre memorie con quel principio di tersietà. Quindi noi vogliamo, ecco, detto in altri termini, noi vogliamo che i testimoni vengano qua e rispondano, noi non abbiamo interesse a che Voi leggiate le carte del processo, però noi vogliamo che questo si verifichi, si verifichi nella pienezza del contraddittorio ma anche nella pienezza degli obblighi che al contraddittorio conseguono. Quando vedete... si dice, il Legislatore ha previsto una disciplina, il Legislatore costituzionale ha previsto la possibilità di una

disciplina transitoria, si dice una cosa molto giusta, io mi associo pienamente a quello che hanno detto, hanno rilevato le Parti Civili, prima l'Avvocato Costantino Marini e poi l'Avvocato Gamberini, dicono cose giuste, naturalmente però occorre anche tener presente come poi questa disciplina è stata effettivamente realizzata dal Legislatore, e qui Voi avete un serio problema interpretativo, perché non vi è un'espressa previsione nella legge di attuazione del 111 del codice del 1930, io ritengo che il coordinamento tra l'art. 26 della legge di attuazione e la disciplina prevista dalla normativa di attuazione transitoria, Vi dà gli strumenti per giungere a quella in via interpretativa per le ragioni che dirò, poi altrimenti si porrebbe un serio problema di legittimità costituzionale dell'articolo... della legge attualmente entrata o che oggi entra in vigore, quella linea interpretativa che Vi consente di ritenere ancora vigenti quelle disposizioni, così come previste dalla normativa transitoria. Ma venendo al punto specifico di oggi che è stato sollevato specificamente, che è quello per il fascicolo per il dibattito che

si collega poi al tema di come ascoltare gli ex imputati di reato connesso o collegato, e beh no, qui il problema a mio parere è più semplice, è più semplice perché nell'art. 26 della legge espressamente si richiama il fascicolo per il dibattimento e qui non c'è nemmeno problema interpretativo, il problema interpretativo non esiste, perché la successione delle leggi nel tempo non è modificato dall'art. 111 della Costituzione e non è modificato dalla legge di attuazione che oggi entra in vigore. La legge processuale non dispone che per il futuro e di conseguenza quando vi è stata una disciplina transitoria che è confermata peraltro dall'art. 26 che ha previsto che il fascicolo per il dibattimento nei processi che erano originariamente con il vecchio rito e che proseguivano con il vecchio rito, era formato in una determinata maniera, noi non possiamo fare riferimento alla nuova disciplina che provvederà per il futuro in relazione al nuovo fascicolo per dibattimento che sarà formato. Il fascicolo per il dibattimento è quello che Voi avete e rispetto al fascicolo per il dibattimento Voi avete pienezza di conoscenza con i limiti che sono già

stati stabiliti, che sono quelli per le dichiarazioni testimoniali della lettura e della utilizzabilità attraverso una serie di meccanismi e poi una serie di limiti sotto il profilo probatorio e questo non viola in alcun modo la Vostra tersietà, perché guardate, se noi dovessimo accedere a quella interpretazione già rigettata, lo ha ricordato l'Avvocato Gamberini, anche in pendenza del nuovo art. 111, se Voi doveste accedere a quella interpretazione estremizzante che Vi è stata proposta dai Difensori, beh, non vi sarebbe più un solo Giudice che potrebbe giudicare in Italia di un processo, perché esiste il fascicolo per il dibattimento che contiene una serie di atti processuali, esiste, e sono atti che il Giudice conosce prima che vi siano i meccanismi di acquisizione e lettura di quei... di quelle dichiarazioni, per esempio, anche le dichiarazioni rese in incidente probatorio si acquisiscono e si utilizzano solo dopo se l'esame ha luogo, solo dopo che l'esame ha avuto luogo, quindi tutti i Giudici sarebbero incompatibili, così come quello che vi è stato rilevato circa i poteri di direzione del dibattimento da parte del

Giudice, bene, questi poteri esistono nel nuovo codice, in altri ordinamenti non è così, quindi non sto parlando di assurdità, perché in altri ordinamenti questo principio è portato alle sue logiche conseguenze che è quella della distinzione del Giudice che regola la prova dal Giudice dal fatto e quindi Voi, tutti Voi sareste incompatibili, perché Voi regolate l'acquisizione della prova, dite se una domanda è suggestiva o no, dite se una domanda è ammissibile o meno, dite se una prova può essere messa o meno, addirittura emettete misure cautelari in corso di giudizio, è possibile questo, allora non è questa l'interpretazione della tersietà del Giudice, rilevante ai sensi dell'art. 111, non ho bisogno di aggiungere altro a quanto è già stato detto dall'Avvocato Gamberini e dall'Avvocato Costantino, quindi Voi legittimamente avete nel fascicolo del dibattimento degli atti, così come avreste degli atti raccolti in incidente probatorio e li potete utilizzare nei limiti previsti dalla legge. Perché richiamo più volte l'incidente probatorio? E lo faccio apposta, lo faccio apposta, perché i sistemi processuali vivono nella loro organicità. Non è possibile

pensare che un sistema possa vivere e arrivare ad un risultato saltando da un punto all'altro dei diversi sistemi processuali. Qui abbiamo sentito e sentiamo continuamente polemiche, e io non ci voglio nemmeno rientrare, Voi fortunatamente conoscete gli atti e potete vedere la correttezza con il quale il Giudice Istruttore ha fatto uso anche dei suoi poteri che sono poteri di ammonimento del testimone che sono riconfermati anche dal codice di procedura penale attualmente vigente, un suo potere/dovere, deve ammonire il testimone sugli obblighi che derivano dalla falsa testimonianza o dalla testimonianza reticente. Voi avete fortunatamente gli atti e quindi io non entro su questo. Ma avrebbe potuto quel Giudice Istruttore, avrebbe potuto instaurare il contraddittorio delle Parti nell'esame dei testimoni? Non avrebbe potuto, perché gli era vietato dalla legge, non avrebbe potuto avvisare i Difensori e gli imputati perché partecipassero all'esame dei testimoni, non avrebbe potuto, gli era vietato dalla legge, perché quella legge aveva un'altra articolazione ed è quindi assurdo pensare di potere travasare sistemi processuali diversi ed è per questo che il Legislatore ha

previsto dei meccanismi che in qualche maniera prevedessero una fase di transizione quale appunto hanno previsto. Perché? Perché io ho sentito qui che il Legislatore ha aderito all'impostazione della Difesa sul tema dell'interpretazione del 111, ne sono molto lieto, ne sono molto lieto ma non credo proprio che sia così, perché il problema dell'applicazione del 111 non era quello di dire gli atti non si utilizzano, perché qui eravamo bravi tutti a dire: "gli atti si utilizzano o non si utilizzano", il problema era di rendere di questo sistema in qualche maniera coerente e come è stato possibile renderlo coerente? E' stato possibile prevedendo una serie di obblighi per colui che rende dichiarazioni, modificando radicalmente il diritto al silenzio. Chi viene oggi interrogato, da domani, da oggi, chi viene interrogato dal Pubblico Ministero o dal Giudice, non si limita più a ricevere la comunicazione che ha facoltà di non rispondere, riceve invece un avviso estremamente dettagliato nel quale gli viene detto che se lui renderà delle dichiarazioni che riguardano le responsabilità di altro, assumerà la veste di testimone e potrà

essere di conseguenza obbligato a deporre e subirà le conseguenze della falsa testimonianza. Questo rende il sistema equilibrato, cioè il Pubblico Ministero, il Giudice e il Difensore sanno che quella persona e quella persona sa un domani comunque sarà obbligata a deporre su quei punti, non si perderanno per sempre quelle dichiarazioni, non si potrà più verificare quello che si è verificato in una fase disgraziata di successione delle leggi nel tempo, per cui poteva avvenire che un imputato rendesse dichiarazioni gravissime a carico di altri soggetti e poi insultasse la Corte rifiutandosi di rispondere. Questo non potrà avvenire più, ma non potrà avvenire più per il futuro, non si può pretendere di far retroagire questo meccanismo per il passato e per questo il Legislatore ha previsto che attualmente si utilizzino le dichiarazioni già esistenti nel fascicolo per il dibattimento l'art. 26 della legge di attuazione del 111 quando sono già nel fascicolo del dibattimento come in questo caso. Quindi di conseguenza Voi legittimamente conoscete di quelle dichiarazioni, legittimamente ne potrete comunque fare uso nei limiti che sono previsti dall'art. 26. Vi è però

il problema più grave che ci troviamo ad affrontare noi oggi, e anche qui il Pubblico Ministero ha la stessa posizione. L'Ufficio del Pubblico Ministero ha interesse a che i testimoni vengano e rispondano e credo che lo abbiamo dimostrato, essendo sempre presenti con le nostre contestazioni, con le nostre... non ci siamo accontentati del fatto che poi si leggessero le dichiarazioni una volta esaminati, siamo stati presenti e abbiamo voluto che i testimoni rispondessero, abbiamo rispettato questa Corte in maniera che questa Corte apprendesse dai testimoni ed è quello che noi vogliamo, perché noi crediamo nel processo e quindi noi vogliamo che i testimoni rispondano. Però siamo preoccupati delle possibili implicazioni sia per i diritti delle persone che non furono avvisati all'epoca che se rendevano dichiarazioni, eccetera eccetera, avrebbero subito queste dichiarazioni, sia delle conseguenze in tema di validità del processo successivamente, e siamo preoccupati, io dico la verità non abbiamo potuto consultarci, ma penso che abbiamo, perché ne avevamo parlato prima di questa, io sono stato un po' spiazzato dalla richiesta della Difesa di

sentirli come testimoni, perché pensavo che questo potesse essere appunto un... potesse creare una serie di problemi interpretativi seri, per coloro che erano stati giudicati in sede di istruttoria formale, però mi sembra, quindi se la Corte si orienta nel senso della possibilità di sentirli come testimoni noi siamo ben felici di questo. Vi sottoponiamo però alcuni problemi interpretativi non secondari, e perché dove il Legislatore ha utilizzato la formula del proscioglimento ha inteso riferirsi all'assoluzione nel merito o con formula procedurale, come per esempio, appunto la morte del reo, che in questo caso ovviamente non rileva l'amnistia, la... prescrizione, cioè che non entra nel merito della imputazione, e in altri luoghi del codice e nella formulazione precedente all'art. 197 se non ricordo male, faceva espresso riferimento alla Sentenza di non luogo a procedere come Sentenza emessa nel corso delle indagini preliminari a chiusura dell'udienza preliminare. Ora il punto che la Corte deve decidere è se la valutazione delle irrevocabilità è una valutazione in fatto o in astratto, perché se è una valutazione in fatto, esclusivamente in

fatto, allora io concordo con l'impostazione della Difesa e cioè, in fatto questi delitti sono prescritti nei casi in cui vi è stata dichiarazione di prescrizione, ma anche negli altri casi quando le deposizioni sono precedenti al '92, non lo sono, invece però quando sono successive al '92, ma se non è in fatto ed è in astratto, la Sentenza di non luogo a procedere anche in tema di amnistia e di prescrizione, non è irrevocabile, perché potrebbe emergere in astratto un elemento di prova, una fonte di prova nuova, che situi in un momento temporale diverso, non è il caso della falsa testimonianza, per cui, per questo dico che in questo caso non si pone il problema, ma per un altro reato potrebbe porsi una fonte di prova diversa che poniamo indichi che vi sia una continuazione nel tempo e nella condotta del reato permanente, o addirittura che la condotta si situi in un momento successivo a quello in cui è intervenuta la prescrizione o che si conosca che la prescrizione era stata interrotta in procedimento connesso, per una contestazione diversa acqui... fonte acquisita successivamente, tutta una serie di elementi che consentirebbero la riapertura delle

investigazioni e in questo caso, però si pone un problema di... se la Corte dovesse giungere a questa ipotesi che è quella quindi che l'imputato non è... di reato connesso in questa situazione non può essere obbligato a rispondere e dovrà valutare se le dichiarazioni possono essere comunque lette oppure no, se come io credo possano essere lette allora non dovrebbero porsi problemi di nessun genere per quel riferimento di carattere costituzionale transitorio che indicavo poc'anzi, se invece questo non dovesse essere, si pone un problema di legittimità costituzionale nella norma di attuazione nella parte in cui non prevede che vi siano strumenti, perché sia possibile recuperare il valore probatorio parziale e limitato di questi atti con riferimento appunto al regime transitorio e alla previsione espressa della disposizione transitoria dell'art. 111, in conclusione noi concludiamo per rigetto dell'eccezione difensiva, relativa alla formazione del fascicolo per il dibattimento, e al... e concludiamo per ritenere che le persone che si trovano nella condizione di essere state prosciolte in istruttoria non possono essere sentite come testimoni, grazie!

PRESIDENTE: la Corte si ritira. (La Corte si ritira).-

ALLA RIPRESA

O R D I N A N Z A

PRESIDENTE: La Terza Corte di Assise di Roma sulle questioni sollevate dai Difensori degli imputati in relazione all'entrata in vigore in data odierna della Legge primo marzo 2001, numero 63 in tema di modifica al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione, sentite le altre Parti

Osserva:

l'art. 2 della Legge Costituzionale 23 novembre 1999, numero 2, con la quale sono stati introdotti nell'art. 111 i principi del giusto processo, ha demandato alla legge ordinaria la disciplina dei criteri per l'applicazione di tali principi nei procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore. Una prima disciplina urgente dei criteri di attuazione dei nuovi principi, è stata dettata dal Decreto Legge 7 gennaio 2000 numero 2, convertito con

modificazioni nella Legge 25 febbraio 2000 numero 35, in particolare nell'art. 1 del decreto, sono contenute alcune disposizioni, commi da 1 a 5, che per l'espresso richiamo formulato nel comma 6, si applicano anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente. Nella Legge numero 63 del 2001, non è contenuto alcun riferimento né alle norme del codice di procedura penale del 1930 né alla disciplina da applicare ai procedimenti che proseguono secondo le disposizioni di tale codice, disciplina che in base all'art. 2 della Legge Costituzionale numero 2 del 1999 deve essere comunque dettata dalla legge ordinaria. Se questo è vero il riferimento contenuto nell'art. 26 primo comma della Legge numero 63 del 2001 ai processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge, non può essere interpretato come sostenuto dalla Difesa degli imputati in un'accezione comprendente i processi che proseguono secondo le norme del codice abrogato, in quanto tale norma fa espresso riferimento alle disposizioni degli articoli precedenti tutti concernenti parziali modifiche o integrazioni di articoli del codice

del 1988 espressamente richiamati. Allo stato per tanto nel presente processo seguita ad avere applicazione la disciplina transitoria dettata dal Decreto Legge numero 2 del 2000 il cui contenuto peraltro sotto specifici profili, è stato riprodotto nell'art. 26 della legge numero 63 del 2001, espressamente nel comma quarto e sostanzialmente nel comma quinto. Pertanto nessuna modifica deve essere adottata in relazione alle determinazioni operate da questa Corte nelle precedenti Ordinanze. Per quanto infine concerne il regime da seguire per l'esame dei soggetti imputati di reati connessi nei confronti dei quali sia stata pronunciata Sentenza istruttoria di proscioglimento, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 348 codice di procedura penale del 1930, non possono essere assunti a pena di nullità come testimoni, imputati in un reato connesso, anche se sono stati prosciolti o condannati salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. Questo inequivoco riferimento al proscioglimento in giudizio impone per tanto di procedere all'esame dei predetti soggetti secondo

le disposizioni dell'art. 348 bis codice
procedura penale

P.Q.M.

rigetta le eccezioni proposte e ordina procedersi
oltre nel dibattimento. Vuol far chiamare
Vitaggio? VOCE: (in sottofondo).

ESAME DELL'IMP. DI R.C. VITAGGIO GIUSEPPE.-

PRESIDENTE: va bene, lei praticamente già aveva
dichiarato di volersi astenere dal rispondere...

IMP. DI R.C. VITAGGIO GIUSEPPE: sì, confermo.

PRESIDENTE: conferma, benissimo, quindi diamo
atto che Vitaggio dichiara di volersi astenere
dal rispondere, buongiorno può andare! IMP. DI

R.C. VITAGGIO GIUSEPPE: okay... (voce lontana dal
microfono). PRESIDENTE: sì sì, può fare quello

che vuole. AVV. DIF. BARTOLO: Presidente c'è...
cioè, noi facciamo subito presente che c'è

opposizione a che vengono acquisite o utilizzate
le dichiarazioni rese dal teste nelle fasi
precedenti. PRESIDENTE: bene, la Difesa fa

opposizione alle dichiarazioni, all'acquisizione
o a che cosa? AVV. DIF. BARTOLO: all'acquisizione
e all'utilizzazione delle dichiarazioni già rese

nelle fasi precedenti... PRESIDENTE: cioè... AVV.

DIF. BARTOLO: e in particolare nella fase...

PRESIDENTE: ...l'acquisizione già c'era. **AVV.**
DIF. BARTOLO: e noi ci opponiamo, Presidente, noi
sosteniamo che a partire da oggi la Corte non
potrebbe più ottenere quegli atti ecco.
PRESIDENTE: ah, va bene. **AVV. DIF. FILIANI:**
...futura memoria... **PRESIDENTE:** sì... **AVV. DIF.**
BARTOLO: sì. **PRESIDENTE:** ...no, volevo capire
l'opposizione all'acquisizione, l'utilizzazione
va bene, d'accordo, dico... ecco. **AVV. DIF.**
BARTOLO: all'acquisizione, perché noi la
questione l'avevamo posta... **PRESIDENTE:** sì sì.
AVV. DIF. BARTOLO: ...a partire da questo
momento, nuovo regime, nuove regole, ecco. **VOCI:**
(in sottofondo). **PRESIDENTE:** delle dichiarazioni
rese in precedenza dal Vitaggio. **AVV. DIF.**
FILIANI: le altre Difese si associano.
PRESIDENTE: le altre Difese si associano. Va be',
facciamo allora, poi faremo allora un'unica
opposizione ora man mano che entrano tutti,
allora sì. **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** sì.
VOCI: (in sottofondo).

ESAME DELL'IMP. DI R.C. SARDU MARIO MARTINO

PRESIDENTE: lei è Sardu Mario Martino? **IMP. DI**
R.C. SARDU MARIO MARTINO: sì. **PRESIDENTE:** si
accomodi lì. Anche lei è difeso dall'Avvocato

Tagliaferri. IMP. DI R.C. SARDU MARIO MARTINO:

sì. PRESIDENTE: sostituito, sì, lei deve essere sentito ai sensi dell'art. 348 bis, ha facoltà di astenersi dal rispondere, intende rispondere o no? IMP. DI R.C. SARDU MARIO MARTINO: no.

PRESIDENTE: quindi avvisato della facoltà di astensione, dichiara di astenersi, buongiorno, può andare. Lui!

ESAME DELL'IMP. DI R.C. LOI SALVATORE

PRESIDENTE: lei è Loi Salvatore, lei deve essere sentito ai sensi del 348 bis come imputato di reato connesso, ha facoltà di non deporre. IMP. DI R.C. LOI SALVATORE: sì. PRESIDENTE: si avvale della facoltà di non deporre. IMP. DI R.C. LOI SALVATORE: sì. PRESIDENTE: va bene, buongiorno, può andare! IMP. DI R.C. LOI SALVATORE: buongiorno. VOCI: (in sottofondo).

ESAME DELL'IMP. DI R.C. ROCCO GERARDO

PRESIDENTE: lei è Albini Lucio? IMP. DI R.C. ROCCO GERARDO: Rocco Gerardo. PRESIDENTE: ah, Rocco Gerardo, sì. Lei deve essere sentito ai sensi del 348 bis, si può avvalere della facoltà di non rispondere. IMP. DI R.C. ROCCO GERARDO: mi avvalgo della facoltà di non rispondere. PRESIDENTE: benissimo, buongiorno, può andare!

IMP. DI R.C. ROCCO GERARDO: buongiorno. VOCI: (in sottofondo).

ESAME DELL'IMP. DI R.C. ALBINI LUCIO

PRESIDENTE: buongiorno, lei è Albini Lucio. IMP. DI R.C. ALBINI LUCIO: sì. PRESIDENTE: si accomodi, deve essere sentito ai sensi dell'art. 348 bis, può avvalersi della facoltà di non rispondere. IMP. DI R.C. ALBINI LUCIO: Signor Presidente, mi avvalgo della facoltà di non rispondere. PRESIDENTE: benissimo, buongiorno. IMP. DI R.C. ALBINI LUCIO: buongiorno a Lei. VOCI: (in sottofondo).

ESAME DELL'IMP. DI R.C. ABBATE GERARDO

PRESIDENTE: buongiorno, lei è Abbate Gerardo. IMP. DI R.C. ABBATE GERARDO: sissignore. PRESIDENTE: deve essere sentito ai sensi dell'art. 348 bis... IMP. DI R.C. ABBATE GERARDO: mi avvalgo della facoltà di non rispondere. PRESIDENTE: benissimo, buongiorno, può andare! IMP. DI R.C. ABBATE GERARDO: buongiorno Presidente. VOCI: (in sottofondo).

ESAME DELL'IMP. DI R.C. ACAMPORA TOMMASO

PRESIDENTE: buongiorno, lei è Acampora Tommaso? IMP. DI R.C. ACAMPORA TOMMASO: sì. PRESIDENTE: sì, allora lei deve essere sentito come imputato

di reato connesso, può avvalersi della facoltà di non rispondere... IMP. DI R.C. ACAMPORA TOMMASO: sì, mi avvalgo. PRESIDENTE: si avvale. Buongiorno può andare! IMP. DI R.C. ACAMPORA TOMMASO: buongiorno. AVV. DIF. FILIANI: Presidente io la questione la faccio alla fine di tutti, va bene? PRESIDENTE: sì. AVV. DIF. FILIANI: invece di ripeterla ogni volta. PRESIDENTE: sì. AVV. DIF. FILIANI: no, siamo d'accordo così. PRESIDENTE: sì sì.

ESAME DELL'IMP. DI R.C. SARNATARO GENNARO

PRESIDENTE: lei è Sarnataro Gennaro. IMP. DI R.C. SARNATARO GENNARO: sì. PRESIDENTE: si accomodi lì. Deve essere sentito ai sensi dell'art. 348 bis, può avvalersi della facoltà di non rispondere. IMP. DI R.C. SARNATARO GENNARO: mi avvalgo. PRESIDENTE: buongiorno. IMP. DI R.C. SARNATARO GENNARO: buongiorno.

ESAME DELL'IMP. DI R.C. DI MICCO ANTONIO

PRESIDENTE: lei è Di Micco Antonio. IMP. DI R.C. DI MICCO ANTONIO: sissignore. PRESIDENTE: deve essere sentito ai sensi del 348 bis, può avvalersi della facoltà di non rispondere. IMP. DI R.C. DI MICCO ANTONIO: va bene. PRESIDENTE: intende avvalersi. IMP. DI R.C. DI MICCO ANTONIO:

sì. PRESIDENTE: buongiorno, può andare! IMP. DI R.C. DI MICCO ANTONIO: grazie! VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE: Abate Pasquale.

ESAME DELL'IMP. DI R.C. ABATE PASQUALE

IMP. DI R.C. ABATE PASQUALE: buongiorno.

PRESIDENTE: buongiorno, lei è venuto con un Difensore? IMP. DI R.C. ABATE PASQUALE: sì.

PRESIDENTE: ah, è sempre. VOCE: sì sì.

PRESIDENTE: lei deve essere sentito ai sensi del 348 bis, può avvalersi della facoltà di non rispondere, cosa intende fare? IMP. DI R.C. ABATE

PASQUALE: sì, Presidente, mi avvalgo della facoltà di non rispondere. PRESIDENTE: va bene,

buongiorno, può andare! C'è Ballini Adulio? VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE: perché dunque,

informo che Carico ha fatto pervenire un certificato medico nel quale indica... AVV. DIF.

FILIANI: che patologia viene descritta?

PRESIDENTE: ora lo verifichiamo.

ESAME DELL'IMP. DI R.C. BALLINI ADULIO

PRESIDENTE: lei è Ballini Adulio? IMP. DI R.C.

BALLINI ADULIO: sì, Signor Presidente.

PRESIDENTE: lei deve essere sentito come imputato di reato connesso ha facoltà di astenersi, intende rispondere o si astiene? IMP. DI R.C.

BALLINI ADULIO: ritengo di astenermi. **PRESIDENTE:**
buongiorno può andare! **IMP. DI R.C. BALLINI**
ADULIO: buongiorno. **VOCI:** (in sottofondo).
PRESIDENTE: dunque il certificato che ha mandato
Carico? **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** ma lei
è l'Avvocato Forcinella? **AVV. DIF. FORCINELLA:**
sì, Presidente. **PRESIDENTE:** ah, mi scusi io non
sapevo, perché se no, non l'avrei fatto aspettare
finora. **AVV. DIF. FORCINELLA:** no, ha indicato se
ha un... Difensore di fiducia? **PRESIDENTE:** no.
AVV. DIF. FORCINELLA: ecco. **PRESIDENTE:** no,
comunque tanto la prossima udienza non è che
deve venire lei, ecco. Dunque sì, il certificato
è questo: "si certifica che Carico Luciano nato a
Lecce il 4 febbraio '58 e ivi residente, Via M.
di Lecce, 14 affetto da disturbo dell'adattamento
con ansia ed umore depresso, misti a disturbo di
panico, è sconsigliato di viaggiare da solo ed
essere sottoposto a stress, per usi di legge,
Lecce 2 aprile, Angelo Tarentini Medico
Chirurgo". Pubblico Ministero? Che vuole...
PUBBLICO MINISTERO SALVI: Presidente, non mi pare
che costituisca un legittimo impedimento a
comparire, ciò nonostante chiedo che venga
ricitato per la prossima udienza con diffida a

comparire. PRESIDENTE: possiamo già indicare allora l'udienza così intanto cominciamo...

PUBBLICO MINISTERO SALVI: sì. AVV. DIF. FILIANI:

Presidente, posso? PRESIDENTE: sì sì, no, mi

ero dimenticato scusi! AVV. DIF. FILIANI:

allora oltre al profilo... AVV. DIF.

BARTOLO: soltanto per... AVV. DIF. FILIANI:

...dell'inutilizzabilità fatta rilevare dal collega Bartolo, poiché l'inutilizzabilità era un istituto ignoto al vecchio codice, io eccepisco, mi eccepisco la... sin da ora la nullità degli atti relativi alle dichiarazioni rese dai testi che si sono... dagli imputati di reato connesso che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, in relazione all'art. 185, let... 185 numero 3, e all'art. 6, comma 3 lettera d) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata in Italia con la Legge 4 agosto 1955, numero 848 ecco, ed entrata in vigore il 26 settembre 1955, ciò in quanto l'art. 6 lettera d) terzo comma prevede appunto che nessuna... l'imputato ha diritto ad interrogare, a contro interrogare i testimoni a carico e... dei testimoni a carico, esistono anche delle recenti pronunce che mi riservo di

produrre della Corte Europea che interpretano la parola testimone usata nel terzo comma lettera d) dell'art. 6, anche con riferimento agli imputati di reato connesso e proprio nei confronti dell'Italia c'è stata una condanna, sotto questo profilo, anzi più di una. E pertanto dal combinato disposto di questo articolo, dell'art. 185 numero 3, eccepisco sin da ora la nullità con riferimento a ogni eventuale utilizzazione delle dichiarazioni rese da questi soggetti nella fase delle indagini preliminari senza che sia consentito il controesame da parte della Difesa.

PRESIDENTE: va bene, Avvocato Bartolo... **AVV.**

DIF. BARTOLO: sì. **PRESIDENTE:** appunto... **AVV.**

DIF. BARTOLO: ne riproponiamo... **PRESIDENTE:**

sì... **AVV. DIF. BARTOLO:** per tutti... **PRESIDENTE:**

...per tutti... **AVV. DIF. BARTOLO:** ...i testi che si sono avvalsi della facoltà l'eccezione formulata prima, facendo altresì presente che le Parti non prestano il consenso a che le stesse possano essere utilizzate nei loro confronti.

VOCI: (in sottofondo). **PRESIDENTE:** per quanto riguarda il teste Del Zoppo. **AVV. DIF. FILIANI:** ci associamo tutti. **AVV. DIF. NANNI:** scusi, Presidente, le Parti valeva per tutti così come

se badiamo al vecchio codice l'eccezione di nullità. **PRESIDENTE:** per quanto riguarda il teste Del Zoppo non è stato possibile notificare l'atto in quanto attualmente lavora presso l'Unione Europea Occidentale a Bruxelles e risiede nella capitale belga all'indirizzo West... va bene, c'è l'indirizzo in Belgio. Allora Pubblico Ministero che date indica, sia per Carico che per Del Zoppo? **PUBBLICO MINISTERO SALVI:** non ho purtroppo con me Presidente il... **PRESIDENTE:** ah! **PUBBLICO MINISTERO SALVI:** ...calendario, ecco grazie... **VOCI:** (in sottofondo). **PUBBLICO MINISTERO SALVI:** con le indicazioni... **VOCI:** (in sottofondo). **PUBBLICO MINISTERO SALVI:** il 10 aprile potrebbe essere una buona data se ci sono... **PRESIDENTE:** eh, ma... **PUBBLICO MINISTERO SALVI:** ...termini per la citazione, diciamo. **PRESIDENTE:** ...il fatto ecco, appunto, perché Del Zoppo sta a Bruxelles e non... **PUBBLICO MINISTERO SALVI:** sì, certo, allora il 26 aprile, perché ci sono, c'è sempre... o il 26 o il 27 aprile, perché proseguono l'interrogatorio di Marsala e abbiamo alcuni imputati di reato connesso quindi posizione analoga, il 26 e il 27 aprile. **PRESIDENTE:** 27 aprile o... tutte e due il 27

oppure... **PUBBLICO MINISTERO SALVI:** beh, forse sarebbe bene distinguerli, perché sarebbero piuttosto, sono testi piuttosto pesanti nel...

PRESIDENTE: uhm! **PUBBLICO MINISTERO SALVI:** ...se non si avvalgono della facoltà di non rispondere, per la verità Carico e Del Zoppo sarebbe anche opportuno poter sapere prima se si avvalgono o meno, perché sicuramente assorbiranno una parte... **PRESIDENTE:** ma Del Zoppo è teste.

PUBBLICO MINISTERO SALVI: ah, Del Zoppo è teste, allora Del Zoppo sicuramente richiede un esame, credo che possa essere inserito il Del Zoppo il 26 e Carico il 27. **PRESIDENTE:** va bene, quindi la

Corte... **PUBBLICO MINISTERO SALVI:** no, ancora meglio al contrario chiedo scusa! Carico il 26 e Del Zoppo il 27, perché Vitaggio è già stato...

benissimo sì. **PRESIDENTE:** quindi la Corte dispone la nuova notifica con diffida del Carico Luciano per l'udienza del 26 aprile, nonché la citazione del Del Zoppo per l'udienza del 27 aprile. **AVV.**

DIF. NANNI: Presidente mi scusi! **PRESIDENTE:** sì.

AVV. DIF. NANNI: non so se l'ho interrotta su un'altra cosa... **PRESIDENTE:** no. **AVV. DIF. NANNI:** volevo chiederle di riepilogare se è possibile, il programma delle prossime due udienze...

PRESIDENTE: eh, il programma delle prossime udienze è questo il 9 alle 9:30 Mosti, e poi ci sarebbe, dico, dunque Loi già si è astenuto oggi, Cespa risulta deceduto, marzo '97, poi Di Giovanni Mario e Giordano Avio e questi due sono sempre 348 bis, non so che cosa... poi il 10 abbiamo Sardu già si è astenuto, poi abbiamo Daidone Maggio sono testi, Muti 348 bis e poi c'è alle ore 12:00 Antonini e De Luca sono della Luzzatti; questo è la settimana prossima. Va bene la Corte rinvia all'udienza del 9 aprile, ore 9:30, invitando gli imputati a comparire senza altro avviso, l'Udienza è tolta!

La presente trascrizione è stata effettuata dalla O.F.T. (Cooperativa servizi di verbalizzazione) a r.l. ROMA - ed è composta di nn. 87 pagine.

per O.F.T.

Natale PIZZO